



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

# Pensieri lunghi per Pordenone

Il quadro della finanza pubblica regionale e locale  
nel Friuli Venezia Giulia

Pordenone, 3 aprile 2012

# STATUTI DELLE REGIONI AD AUTONOMIA SPECIALE

Gli Statuti delle Regioni autonomia speciale sono adottati con **legge costituzionale**

La Costituente ha elaborato ed approvato quattro dei cinque Statuti speciali:

- Legge Cost. 26 febbraio 1948, n. 2 (Statuto della Regione Siciliana);
- Legge Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto della Regione Sardegna);
- Legge Cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto della Regione Valle d'Aosta);
- Legge Cost. 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto della Regione Trentino-Alto Adige)

La situazione internazionale ha spinto a rimandare l'adozione dello Statuto speciale per la Regione Friuli Venezia Giulia

# STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Con la **legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1** è stato approvato lo Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.

## Lo Statuto

- riflette, ancora oggi, l'impostazione iniziale: difendere e proteggere con leggi speciali le differenze linguistiche e culturali e le particolari esigenze di una Regione di confine;
- conferisce alla Regione una particolare autonomia, sia in campo politico che amministrativo, che ha permesso alla Regione di raggiungere buoni risultati, quali ad esempio la ricostruzione del post terremoto del 1976 e la qualità dei livelli dei servizi erogati ai cittadini nel settore sanitario, che la Regione finanzia già da molti anni con proprie risorse.

# **STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

## **Specialità come responsabilità**

### **Autonomia e indipendenza**

sono nel tempo accresciute e fortificate

Si pensi, ad esempio, alla modifica  
dello Statuto che ha attribuito competenza primaria alla Regione  
in materia di ordinamento degli enti locali  
e alle relative norme di attuazione.

# STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Il testo originario dello Statuto attribuiva, infatti, alla Regione una potestà legislativa concorrente nella materia “*ordinamento e circoscrizione dei Comuni*”  
**(art. 5, comma primo, n. 5).**

Con l'art. 5 della legge Cost. n. 2/1993 questa previsione è stata abrogata e alla Regione è stata attribuita una potestà legislativa esclusiva nella materia “*ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni*”

**(art. 4, comma primo, n. 1bis).**

# DECRETI LEGISLATIVI DI ATTUAZIONE STATUTARIA

Gli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale prevedono apposite Commissioni paritetiche, composte da rappresentanti del Governo e delle rispettive Regioni, aventi funzioni collegate all'elaborazione ed all'adozione di quelle particolari fonti normative definite **“decreti legislativi di attuazione statutaria”** o **“norme di attuazione”**.

Le norme di attuazione:

- regolano il trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alla Regione e delle relative risorse umane, organizzative e finanziarie;
- sono fonti dotate di un regime e di una funzione diversi dai decreti legislativi ex art. 76 Cost. e hanno una forza prevalente rispetto alla legge ordinaria;
- non sono espressione di una competenza transitoria ma possono essere adottate ogni qualvolta sia ritenuto necessario;
- non sono norme di mera esecuzione dello Statuto. La Corte costituzionale ha infatti affermato che le norme di attuazione degli statuti regionali ad autonomia speciale, dotate di forza prevalente su quella delle leggi ordinarie, possono anche avere un contenuto *praeter legem*, «nel senso di integrare le norme statutarie, anche aggiungendo ad esse qualche cosa che le medesime non contenevano», con il «limite della corrispondenza delle norme alla finalità di attuazione dello Statuto» (sentenze n. 341 del 2001, n. 212 del 1984 e n. 20 del 1956).

## COMMISSIONE PARITETICA

L'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia prevede una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo e tre dal Consiglio regionale, che deve essere sentita per l'emissione di un parere sugli schemi di norme di attuazione dello Statuto.

L'attuale Commissione paritetica è stata costituita il 12 marzo 2009

# **Norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni**

In attuazione dello Statuto speciale è stato adottato  
il **D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 9**

(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni).

Detta norme di attuazione dell'art. 4 dello Statuto in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.

All'**art. 9** (ordinamento della finanza locale) prevede che:

- “1. Spetta alla regione disciplinare la finanza locale, l'ordinamento finanziario e contabile, l'amministrazione del patrimonio e i contratti degli enti locali.
2. La regione finanzia gli enti locali con oneri a carico del proprio bilancio, salvo il disposto di cui al comma 3.
3. Lo Stato assicura ai comuni, alle province e agli altri enti locali della regione il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale ad essi delegate o attribuite, nella misura determinata dalla normativa statale. “



# Sentenza Corte Cost. n. 229/2001

“... L'**art. 4, numero 1-bis dello Statuto speciale** prevede la competenza legislativa della Regione in materia di "ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni", da esercitarsi, secondo l'incipit del medesimo articolo, "in armonia con la Costituzione, con i principî generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni".

Il numero 1-bis dell'art. 4 è stato introdotto dall'art. 5 della **legge costituzionale n. 2 del 1993** (Modifiche ed integrazioni degli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige), una legge che "disegna il quadro delle competenze delle regioni ad autonomia speciale (eccezione fatta per la Sicilia) in materia di enti locali, privilegiando il criterio di maggiore ampiezza e di sostanziale uniformità laddove era in precedenza vigente una disciplina piuttosto riduttiva ed eterogenea" (sentenza n. 415 del 1994). Da tale legge, "la competenza delle regioni a statuto speciale in materia di ordinamento di enti locali acquista il carattere di esclusività e viene ad essere definita con formula identica in tutti gli statuti speciali", con ciò rimuovendo, secondo una delle finalità dell'intervento del legislatore costituzionale, "l'originaria diversità di regime giuridico delle regioni ad autonomia speciale in materia di enti locali" (citata sentenza n. 415 del 1994): affermazione che abbraccia tutte le regioni ad autonomia speciale e che si comprende considerando che la Regione siciliana già era dotata di una "competenza esclusiva" nella stessa materia, a norma dell'art. 15, terzo comma, dello statuto, pur con le particolarità derivanti dalla disciplina delle "province siciliane", configurate come liberi consorzi comunali.

- Segue -

## Sentenza Corte Cost. n. 229/2001

“... In attuazione della nuova previsione statutaria, dopo e in conseguenza dell'innovazione introdotta con la legge costituzionale n. 2 del 1993, è stato emanato il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni). L'**art. 2** di tale decreto stabilisce che "la regione, nel rispetto degli articoli 5 e 128 della Costituzione, nonché dell'articolo 4 dello statuto di autonomia, fissa i principî dell'ordinamento locale e ne determina le funzioni, per favorire la piena realizzazione dell'autonomia degli enti locali ...".

# Sentenze Corte Cost. n. 238/2007 e n. 286/2007

“... Da questo punto di vista, occorre allora ricordare, in via preliminare, che con la legge costituzionale 23 settembre 1993 n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia, per il Trentino-Alto Adige), la competenza legislativa della Regione in tema di ordinamento degli enti locali è stata trasformata da concorrente in esclusiva e che l'art. 2 del d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni) ha chiarito che, nell'ambito di questa competenza, la Regione «fissa i principi dell'ordinamento locale e ne determina le funzioni, per favorire la piena realizzazione dell'autonomia degli enti locali».

Come questa Corte ha di recente ricordato (sentenza n. 238 del 2007, n. 5 del *Considerato in diritto*), la giurisprudenza costituzionale relativa all'applicazione della legge cost. n. 2 del 1993 (sentenze n. 48 del 2003, n. 230 e 229 del 2001, e n. 415 del 1994) «ha riconosciuto al legislatore delle Regioni ad autonomia speciale una potestà di disciplina differenziata rispetto alla corrispondente legislazione statale, salvo il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato e dell'ambito delle materie di esclusiva competenza statale (individuate sulla base di quanto prescritto negli statuti speciali)».

-Segue-

# Sentenze Corte Cost. n. 238/2007 e n. 286/2007

“... Tenendo anche conto che costantemente la legislazione fondamentale in tema di ordinamento degli enti locali fa salve le “attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione” delle Regioni ad autonomia speciale (si vedano l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000; l'art. 1, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 recante «Ordinamento delle autonomie locali»; l'art. 2, comma 4, lettera q, della legge 5 giugno 2003, n. 131 recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»), **la legislazione relativa agli enti locali della Regione Friuli-Venezia Giulia «non è vincolata all'osservanza delle singole disposizioni del testo unico degli enti locali, ma deve rispettare il principio autonomistico o – meglio ancora – tramite le sue autonome determinazioni deve “favorire la piena realizzazione dell'autonomia degli enti locali”» ... “**

# RIFORME COSTITUZIONALI 1999-2001

La **legge Cost. 1/1999** ha posto le premesse per un'importante modifica degli assetti della forma di governo regionale.

La **legge Cost. 3/2001**, modificando il Titolo V della Parte II della Cost., ha profondamente modificato l'assetto dei rapporti tra Stato, Regioni ed Enti locali,  
con particolare riferimento alla potestà legislativa, amministrativa e finanziaria.

## L. Cost. n. 3/2001

Il “nuovo” **art. 116**, comma primo, Cost. ha ribadito che le Regioni a Statuto speciale dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti.

Il “nuovo” **art. 117 Cost.** ha ridefinito il sistema del riparto delle competenze. In particolare, il secondo comma indica una serie di materie rispetto alle quali lo Stato ha potestà legislativa esclusiva, mentre il comma successivo conserva la potestà legislativa concorrente, ridisegnandone i confini e introducendo un elenco di materie sostanzialmente diverso rispetto a quello precedente.

# **PRINCIPIO DI PARI EQUIORDINAZIONE (L. Cost. n. 3/2001)**

## **Art. 114 Cost. (testo storico)**

“La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.”

## **Art. 114 Cost. (testo vigente)**

“La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.”

# **PRINCIPIO DI PARI EQUIORDINAZIONE (L. Cost. n. 3/2001)**

Equiordinazione  
ma anche debito pubblico



# **CLAUSOLA DI MAGGIOR FAVORE (L. Cost. n. 3/2001)**

## **Art. 10 L. Cost. 3/2001**

“Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite”

## **REGIME FINANZIARIO (L. Cost. n. 3/2001)**

Dopo la riforma del Titolo V della Parte II  
della Costituzione

le Regioni speciali hanno conservato  
un regime finanziario differenziato.

La Corte costituzionale ha infatti precisato  
che le forme di autonomia speciale previste dagli  
Statuti, ove più vantaggiose, debbono essere fatte  
salve

e applicate (cfr. Sent. 102/2008 ed altre)

# PRINCIPIO DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

La Corte costituzionale ha inoltre affermato che il “coordinamento della finanza pubblica”, cui fa riferimento l'**art. 117, comma terzo, Cost.** più che una materia è una funzione spettante, a livello nazionale, e quanto alla finanza pubblica nel suo complesso, allo Stato. Il coordinamento incidente sulla spesa regionale deve limitarsi a porre principi ai quali la Regione deve ispirare la sua condotta finanziaria, lasciando poi alla Regione la statuizione delle regole di dettaglio della condotta medesima (cfr. sentenze n. 414/2004, n. 121/2007 ed altre).

La Corte costituzionale ha inoltre chiarito che i principi di coordinamento della finanza pubblica sono riferibili al sistema complessivo delle autonomie territoriali e si applicano quindi anche agli enti ad autonomia differenziata, in considerazione dell'**obbligo generale di partecipazione di tutte le Regioni, ivi comprese quelle a Statuto speciale, all'azione di risanamento della finanza pubblica** (cfr. sentenze n. 169/2007, n. 179/2007 ed altre).

# **Art. 119 Cost.**

(testo in vigore dal 2001 all'esercizio finanziario 2013)

“I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti “

# Legge 42/2009 (cd. legge sul federalismo fiscale)

## “Art. 1 (Ambito di intervento)

1. La presente legge costituisce **attuazione dell'articolo 119 della Costituzione**, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i **principi di solidarietà e di coesione sociale**, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i **principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario**, a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui all'*articolo 119, quinto comma, della Costituzione* perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese. Disciplina altresì i principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.

2. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli *articoli 15, 22 e 27.*”

# Legge 42/2009 (cd. legge sul federalismo fiscale)

## “Art. 27

### *(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)*

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all' *articolo 2*, comma 2, lettera m).

2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi dell'insularità e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all' *articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione*, conformemente a quanto previsto dall' *articolo 8*, comma 1, lettera b), della presente legge.

# Legge 42/2009 (cd. legge sul federalismo fiscale)

## “Art. 27

### *(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)*

- omissis-

3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:

a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;

b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali;

c) individuano forme di fiscalità di sviluppo, ai sensi dell' *articolo 2*, comma 2, lettera mm), e alle condizioni di cui all' *articolo 16*, comma 1, lettera d).

4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all' *articolo 2* definiranno le corrispondenti modalità di finanziamento aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle leggi costituzionali in vigore.

- omissis- “

# Legge 42/2009 (cd. legge sul federalismo fiscale)

La Corte costituzionale con la **Sentenza n. 201/2010** ha chiarito gli ambiti operativi e le funzioni del «tavolo di confronto» tra il Governo e ciascuna Regione a Statuto speciale e Provincia autonoma istituito - presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano - dall'art. 27, comma 7, della legge delega n. 42, precisando che “detto «tavolo»

«rappresenta (...) il luogo in cui si realizza, attraverso una permanente interlocuzione, il confronto tra lo Stato e le autonomie speciali per quanto attiene ai profili perequativi e finanziari del federalismo fiscale delineati dalla citata legge di delegazione, secondo il principio di leale collaborazione ...”



# Legge 42/2009 (cd. legge sul federalismo fiscale)

La Corte costituzionale con la **Sentenza n. 64/2012** ha affermato che “ ... Tale conclusione è coerente con i princípi contenuti nella legge di delegazione 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione), la quale, essendo assunta a fondamento del d.lgs. n. 23 del 2011, ne definisce anche i limiti di applicazione. Detta legge, nel suo art. 1, comma 2, al fine di garantire la peculiare autonomia finanziaria riconosciuta alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome, limita la propria applicazione alle Regioni a statuto ordinario, precisando che agli enti ad autonomia differenziata «si applicano ... esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27», purché «in conformità con gli statuti» (sentenza n. 201 del 2010).

-Segue-

# Legge 42/2009 (cd. legge sul federalismo fiscale)

“... Una siffatta generale **clausola di “salvaguardia”** delle autonomie speciali è ribadita dal richiamato art. 27 della stessa legge di delegazione, il quale stabilisce che il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome al «conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all’esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno ed all’assolvimento degli obblighi posti dall’ordinamento comunitario», deve avvenire, appunto, nel «rispetto degli statuti speciali» e secondo «criteri e modalità» stabiliti da «norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi».

Così interpretata la suddetta clausola di salvaguardia, ne risulta, dunque, l’erroneità del presupposto interpretativo da cui muove la Regione ricorrente, secondo cui le norme censurate sancirebbero l’«obbligo» di applicare il d.lgs. n. 23 del 2011 nei confronti delle Regioni a statuto speciale. Da tale erroneità consegue l’insussistenza del dedotto vulnus degli evocati parametri ...”

# **Legge 42/2009 (cd. legge sul federalismo fiscale)**

**In attuazione della legge delega 42/2009 sono stati emanati i seguenti decreti:**

- D.Lgs. 85/2010 (federalismo demaniale)
- D.Lgs. 156/2010 (Roma Capitale )
- D.Lgs. 216/2010 (costi e fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province)
- D.Lgs. 23/2011 (federalismo fiscale municipale)
- D.Lgs. 68/2011 (autonomia di entrata delle regioni ordinarie e province nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario )
- D.Lgs. 88/2011 (perequazione e rimozione degli squilibri economici e sociali )
- D.Lgs. 118/2011 (armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi)
- D.Lgs. 149/2011 (meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni)

# RAPPORTI FINANZIARI

La Corte costituzionale ha ricordato che  
il regime dei rapporti finanziari  
tra lo Stato e le Regioni speciali  
è dominato dal **principio dell'accordo**,  
con la conseguenza che bisogna riferirsi a tale  
metodo  
per la definizione dell'autonomia finanziaria della  
Regione

# PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE

**Il principio costituzionale  
della leale collaborazione**

deve essere rispettato

anche nei rapporti finanziari

tra lo Stato e le Regioni a Statuto speciale

# Protocollo d'intesa Stato – Regione c.d. Patto Tondo-Tremonti

Siglato il **29 ottobre 2010** e recepito nella legge di stabilità 2011, ha tra l'altro previsto il concorso della Regione, a decorrere dal 2011, all'attuazione del federalismo fiscale, nel rispetto dei principi indicati nella legge sul federalismo fiscale (legge n. 42/2009),  
nella misura complessiva di **370 milioni di euro annui**, mediante:

- a) il pagamento di una somma in favore dello Stato;
- b) ovvero la rinuncia alle assegnazioni statali derivanti dalle leggi di settore, individuate nell'ambito del tavolo di confronto di cui all'articolo 27, comma 7, della legge n. 42/2009;
- c) ovvero l'attribuzione di funzioni amministrative attualmente esercitate dallo Stato, individuate mediante accordo tra il Governo e la Regione, con oneri a carico della Regione. Con le modalità previste dagli articoli 10 e 65 dello Statuto speciale della Regione, lo Stato e la Regione definiscono le funzioni da attribuire.

**Tale previsione**, che individua modalità alternative e diversificate per far fronte all'impegno assunto, costituisce uno strumento di notevole rilevanza in quanto **consente alla Regione di valutare in autonomia il percorso ritenuto più rispondente alla sua autonomia e specialità.**

**Si stanno discutendo con il Governo i contenuti di nuove norme di attuazione.**

# Protocollo d'intesa Stato – Regione

Con il Protocollo è stata anche definita la materia della **compartecipazione sui redditi da pensione**.

Queste entrate sono state infatti riconosciute alla Regione dalla norma di attuazione statutaria in materia di finanza regionale (D.Lgs. 137/2007) con decorrenza dall'entrata in vigore della legge finanziaria dello Stato per il 2008.

**La Regione**, a fronte dell'art. 2, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), che ha limitato a 20 e a 30 milioni di euro i maggiori introiti derivanti rispettivamente nel 2008 e nel 2009, **ha dovuto ricorrere davanti alla Corte costituzionale per vedere riaffermati i propri diritti**.

La **Corte Cost.** ha quindi definito la questione con la **Sent. n. 74/2009**.

In considerazione del contesto economico degli ultimi anni e della conseguente necessità da parte dello Stato di contenere la spesa, è stata quindi avviata una trattativa Governo- Regione che, in un ambito più generale, ha consentito di conseguire gli arretrati per gli anni 2008 e 2009, nella misura complessiva di 960 milioni di euro e di assicurare l'introito a regime della compartecipazione sulle ritenute operate sui redditi da pensione.

# Protocollo d'intesa Stato – Regione

Con il Protocollo d'intesa, recepito dalla legge di stabilità per il 2011, è stata anche introdotta una rilevante **innovazione alla disciplina del patto di stabilità interno della Regione**, che consente di avviare un percorso che interesserà tutti gli enti finanziati in via ordinaria e prevalente da quest'ultima.

Il Protocollo ha infatti stabilito che, non appena sarà adottato il bilancio consolidato previsto dalle disposizioni relative all'armonizzazione dei bilanci,

sarà possibile riferire gli obiettivi del patto di stabilità interno ad un unico conglomerato di enti costituenti il cd. «sistema regionale integrato» (Regione, enti locali, enti e organismi strumentali, aziende sanitarie e altri enti e organismi il cui funzionamento è finanziato dalla Regione medesima in via ordinaria e prevalente).

A decorrere dall'esercizio finanziario 2011 e fino a quando tale sistema non entrerà in vigore, la Regione concorre agli obiettivi di finanza pubblica riferendoli a tutte le spese finali del proprio bilancio, al netto di quelle relative alla concessioni di crediti.



# MANOVRE STATALI 2010-2011

## PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

A titolo esemplificativo si ricordano:

- **D.L. 31 maggio 2010, n. 78** (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con la legge n. 122/2010
- **L. 13 dicembre 2010, n. 220** (Legge di stabilità 2011).  
**D.L. 13 maggio 2011, n. 70** (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito con la legge n. 106/2011
- **D.L. 6 luglio 2011, n. 98** (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con la legge n. 111/2011
- **D.L. 13 agosto 2011, n. 138** (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con la legge n. 148/2011
- **D.L. 6 dicembre 2011, n. 201** (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con la legge n. 214/2011
- **L. 12 novembre 2011, n. 183** (Legge di stabilità 2012)

# OBBLIGO DI RISANAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

La problematica del debito pubblico riguarda il “Sistema Italia”.

Anche la Regione Friuli Venezia Giulia sta partecipando al risanamento della finanza pubblica nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

- concorso alla **perequazione** e alla **solidarietà**
- adozione di misure per la **riduzione della spesa pubblica**
- sostituzione della spesa storica con i **costi standard**
- rapporto tra **servizio** reso e costo del servizio. Non più tagli lineari ma mirati, proporzionali alle esigenze dei servizi per un’ottimale organizzazione delle risorse, secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità
- corrispondenza tra **funzioni trasferite** e risorse necessarie ad esercitarle